

ALLEGATO N.10 (REGOLAMENTO D'ISTITUTO)

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

(in applicazione delle normative sulla dematerializzazione e sulla semplificazione in materia di organi collegiali)

Approvato dal C.d.I delibera n. 5.4 del 23/05/2024

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Coordinamento di materia/dipartimento e GLO) dell'istituto Comprensivo "E. d'Arborea" di Villanova M..
2. Il nuovo CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021 che all'art. 44 comma 6 stabilisce quanto segue:
 - a) lo svolgimento a distanza dell'attività di programmazione della Primaria e di altre attività che non rivestano carattere deliberativo, previa approvazione di un regolamento di Istituto.
 - b) Solo in una fase successiva, a seguito della definizione di criteri in sede di confronto a livello nazionale, la regolamentazione potrà essere estesa anche alle attività che rivestono carattere deliberativo.

Ciò premesso, ricordando le prerogative dirigenziali in merito ai compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento, la decisione sulle modalità di svolgimento delle riunioni rimane di esclusiva competenza del D.S. (c. 78 L 107/2025 e art. 25 D.lgs. 165/2001), con il presente Regolamento d'Istituto si prevede lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo regolamento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a).

Risulta possibile, per converso, svolgere sedute con modalità a distanza per il Consiglio di Istituto, poiché il personale docente e ATA vi partecipano a titolo elettivo nonché per i dipartimenti. Questi ultimi infatti sono articolazioni del Collegio dei Docenti che non hanno funzioni deliberative, ma sono deputati a formulare proposte a quell'organo collegiale o a istruirne i lavori.

Per le riunioni non deliberative (ad esempio, quelle dei dipartimenti), oltretutto per la programmazione della scuola primaria e le sedute del Consiglio di Istituto stesso.

Ne conseguono che:

- le riunioni del Collegio dei Docenti si svolgeranno in presenza, ma si potranno svolgere a distanza sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a);
- le riunioni del Comitato di valutazione si svolgeranno in presenza;
- gli incontri dei gruppi di lavoro del funzionigramma di Istituto e dei gruppi di attività tecnica dei progetti a valere dei finanziamenti nazionali/europei si svolgeranno in presenza o a distanza su disposizione del D.S sentiti i componenti;
- gli incontri dipartimentali si svolgeranno prevalentemente a distanza non avendo carattere deliberativo;
- gli incontri per i Consigli di intersezione, interclasse e classe si svolgeranno a distanza qualora non abbiano carattere deliberativo;
- le ore di programmazione settimanali della Scuola Primaria potranno svolgersi a distanza.
- gli incontri di GLO potranno svolgersi a distanza, il DM 182/20 art. 4 c. 6 così recita: *"Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona."*

È naturalmente possibile anche una partecipazione mista, con alcuni partecipanti in presenza e altri a distanza. In particolare tale possibilità sarà concessa ai soli membri esterni non docenti.

Art. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione con motivata giustificazione.

2. Ai fini del presente regolamento per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche” si intendono anche quelle la cui sede di incontro sia virtuale, cioè quelle in cui tutti i partecipanti intervengono da luoghi diversi attraverso gli strumenti di cui all’articolo.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee a garantire lo svolgimento di riunioni in modalità telematica quelle che consentono di identificare con certezza i partecipanti e di assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute.

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

Art. 5 - Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Dirigente scolastico (in caso di Collegio docenti o Coordinamento di materia o C.d.C.) o dal Presidente del Consiglio di Istituto, a tutti i componenti dell’organo almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite lettera, circolare o posta elettronica

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, potrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno;
- b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale);

- c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale). La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

Art. 7 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
- g) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante o, in caso di impossibilità, come primo punto all'ordine del giorno della seduta successiva.

4. Il verbale della riunione telematica deve essere in formato elettronico e, firmato graficamente o digitalmente dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso, tramite posta elettronica o altro strumento elettronico ritenuto valido, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte e/o inserito in apposita cartella o conservato in registro cartaceo (verbali C.d.D.)

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto entra in vigore dal giorno della pubblicazione delibera in CdI. Tale documento verrà anche pubblicato all'albo, in amministrazione trasparente/atti generali/atti amministrativi generali.